



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli "Regolamento unico OCM") ed altresì al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

2. La presente legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

4. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Art. 2

Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunità Montane ai sensi della Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nonché dagli altri enti che sono subentrati alle Comunità Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.

Art. 3

Proporzionalità della sanzione

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 4

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non dà origine a diritti di impianto.

2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1° gennaio 2009.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente

alla data del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 è nuovamente applicata, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi decorrenti:

- a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2010;
- b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la data di applicazione della prima sanzione.

Art. 5

Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:

- a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali;
- b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 Euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 la sanzione è applicata per la prima volta il 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Art. 6

Modalità di regolarizzazione

1. Il conduttore di superfici vitate di cui all'articolo 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.

2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all'integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009.

3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata:

- a) l'attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione.

4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell'attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

5. I conduttori che presentano la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 Euro ad ettaro.

6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione am-

ministrativa pecuniaria di 1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ad ettaro.

7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo.

8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda, richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazioni della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati.

9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

10. Il provvedimento di regolarizzazione è rilasciato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell'attestato di reimpianto.

11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526) e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con Legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 7

Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve

1. Ai sensi degli articoli 85 bis, paragrafo 2, e 85 ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore:

- a) vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007;
- b) distillazione.

2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Il produttore comunica ogni anno all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9.

4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2), del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro per ettaro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini:

- a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti;
- b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. È fatto obbligo a ciascun conduttore di:

- a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;
- b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni sono avvenute.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a 200,00 Euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera incompleta la dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1, lettera a).

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera b).

4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine di reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni.

5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata senza aver presentato la domanda di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, con un minimo di 200,00 Euro.

6. I diritti di reimpianto, originati da superfici vitate per le quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il produttore non provvede al paga-

mento della sanzione di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua senza aver terminato i lavori.

9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00 Euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di realizzare un impianto difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione di cui al comma 4.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per difformità dell'impianto s'intende la difformità di localizzazione del medesimo ovvero la difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.

Art. 9

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 novembre 2009

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1406 del 21 settembre 2009; oggetto assembleare n. 4917 (VIII legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 265 in data 1 ottobre 2009;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche"

che" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2009 del 15 ottobre 2009, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Pedullini Giuliano, nominato dalla commissione in data 1 ottobre 2009:

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2009, atto n. 100/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 che

concerne **Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo** è il seguente:

«Art. 56 – Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
 - a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
 - b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
 - a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
 - b) il 1° settembre dell'anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 3

1) Il Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 che concerne **Modifiche al sistema penale** è il seguente: **Le sanzioni amministrative.**

2) Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che concerne **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 16 – Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 85 bis – Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.
(omissis).».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 che concerne **Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** è il seguente:

«Art. 2

(omissis)

3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2008 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

- a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; e/o
- b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'articolo 6, paragrafo 1, e/o
- c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o
- d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.
(omissis).».

2) Il testo dell'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 85 ter – Regularizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante

il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell'ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(omissis).».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 che concerne **Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo** è il seguente:

«Art. 55 – Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
(omissis)

3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 1° luglio 2010 per mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
(omissis).».

NOTE ALL'ART. 6

Comma 11

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 che concerne **Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526** è il seguente:

«Art. 2 – Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.

(omissis)

2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
(omissis).».

2) Il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 che concerne **Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola** è il seguente:

«Art. 4

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.
(omissis).».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 85 bis, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 85 bis – Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

(omissis)

2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
(omissis).».

2) Il testo dell'articolo 85 ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 85 ter – Regularizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

(omissis)

3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
(omissis).».

3) Il testo dell'articolo 57 del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 che

concerne **Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo** è il seguente:

«Art. 57 – Non circolazione o distillazione

1. Nel caso di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti:

- a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
- b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore;
- c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.

Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):

- i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;
- i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono soggetti all'obbligo di distillazione.

In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l'obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.

Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.

3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.».

4) Il testo dell'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 103 novodecies – Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero

la resa della relativa superficie.

(omissis).».

Comma 2

5) Il testo dell'articolo 85 bis del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 che concerne **Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)** è il seguente:

«Art. 85 bis – Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.».

Comma 4

6) Il testo dell'articolo 56, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 che concerne **Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo** è il seguente:

«Art. 56 – Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione (omissis)

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:

- a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
- b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

(omissis).».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

Si invitano gli Enti inserzionisti che non hanno ancora comunicato i nominativi degli utenti da autorizzare al sistema di gestione "BURERT on line" a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata SeGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si ricorda, infatti, che dall'1 gennaio 2010 in assenza delle indispensabili credenziali informatiche necessarie per l'accesso non sarà possibile pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.